

Bilancio Consolidato

5/04/2018

Dott. Christian Frascogna

Chi redige il Consolidato? (1/2)

Regola:

- Società di capitali (spa, Sapa, Srl) che controlla almeno un'impresa;
- Ente pubblico economico, società cooperativa o mutua assicuratrice che controllano una società di capitali;
- Società in nome collettivo o in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili siano S.p.a. o S.a.p.a. o S.r.l.

Eccezioni:

- I gruppi di modeste dimensioni (limiti art. 27 D.lgs. 127/91);
- La sub-holding nel caso di partecipazioni a catena.

Chi redige il Consolidato? (2/2)

Esonerati:

I gruppi di modeste dimensioni

Impresa controllante la cui aggregazione di valori con le controllate non abbia superato per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti (modificato dal D.Lgs. 139/2015):

- Totale ricavi € 40 Mln
- Totale attivo € 20 Mln
- Totale dipendenti 250

La sub-holding nel caso di partecipazioni a catena

I requisiti nel caso in cui la controllante possiede una partecipazione nella subholding superiore al 95% sono:

- La capogruppo è soggetto di diritto di un paese comunitario
- La capogruppo redige il bilancio consolidato
- La sub-holding non ha emesso titoli quotati in borsa

I requisiti nel caso in cui la capogruppo possiede una partecipazione nella subholding inferiore al 95% sono:

- Il rispetto delle condizioni precedenti
- La redazione del bilancio consolidato non deve essere stata richiesta almeno nei sei mesi antecedenti alla chiusura dell'esercizio da almeno il 5% dei soci.

Area di Consolidamento

Definizioni di controllo:

Principi Nazionali:

Art. 2359 C.C. → Controllo di Diritto o di fatto - Diretto o indiretto.

Principi Internazionali:

IFRS 10 → Un investitore controlla una società in cui investe, se e solo se possiede tutti i seguenti elementi:

- Potere sulla società
- Esposizione al rischio o ai diritti derivante dai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento
- Abilità di influire sulla società tanto da influire sui risultati (positivi o negativi) per l'investitore

Eccezione:

Le imprese la cui inclusione sarebbe irrilevante; le imprese relativamente alle quali l'esercizio dei diritti di voto è soggetto a forti restrizioni (es: procedure concorsuali); le imprese relativamente alle quali non è possibile ottenere le informazioni in maniera tempestiva (es: fatti straordinari, circostanze politiche); le imprese le cui azioni sono possedute unicamente allo scopo di una successiva rivendita.

Bilancio Consolidato (Iter)

- Viene redatto dagli amministratori dell'impresa controllante
- Non è soggetto ad approvazione da parte dell'assemblea
- Gli amministratori delle singole società sono responsabili dei dati trasmessi
- Il bilancio consolidato viene costruito in via indiretta cioè inglobando attraverso opportune rettifiche i valori delle unità economiche presenti nel gruppo

Caso Pratico

Metodo integrale OIC 17

Premessa:

- omogeneità nei criteri di valutazione → rettifica degli elementi valutati nei bilanci individuali con criteri difformi;
- i criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato, in caso opposto deve essere riportata la motivazione nella nota integrativa.

Dati: La Società A (controllante) detiene una partecipazione dell'80% in B.

Bilanci delle società del gruppo

Stato Patrimoniale Controllante (A)			
immob	€ 1.000,00	C.S.	€ 1.000,00
part in B	€ 1.500,00	riserve	€ 500,00
rim mag	€ 2.000,00	utili d'ex	€ 500,00
crediti	€ 2.500,00	TFR	€ 1.000,00
crediti vs B	€ 500,00	fondo Rischi	€ 2.000,00
		debiti	€ 2.500,00
tot	€ 7.500,00	tot	€ 7.500,00

Stato Patrimoniale Controllata (B)			
immob	€ 1.000,00	C.S.	€ 500,00
rim mag	€ 2.000,00	riserve	€ 500,00
crediti	€ 2.000,00	utili d'ex	€ 500,00
		debiti vs A	€ 500,00
		debiti	€ 3.000,00
tot	€ 5.000,00	tot	€ 5.000,00

Conto Economico Controllante (A)			
Costi	€ 2.500,00	Ricavi	€ 3.000,00
Utile d'ex	€ 500,00	di cui 500 vs B	
tot	€ 3.000,00	tot	€ 3.000,00

Conto Economico Controllata (B)			
Costi	€ 2.000,00	Ricavi	€ 2.500,00
di cui 500 vs A			
Utile d'ex	€ 500,00		
tot	€ 2.500,00	tot	€ 2.500,00

- Step:** elisione delle operazioni infragruppo.
- Step:** eliminazione della partecipazione.
- Step:** determinazione utile e PN
- Step:** Integrazione attività e passività controllata e controllante e redazione consolidato.

1. Operazioni infragruppo

- Individuare le poste da eliminare:

Debiti di B vs A	a	Crediti di A vs B	500
Ricavi di A vs B	a	Costi di B vs A	500

2. Eliminazione della partecipazione

- Partecipazione di A in B è dell'80%.

V.C. Partecipazione vs PN controllata (% di partecipazione)

1.500 vs 800 = 700 (differenza positiva)

N.B. = non viene considerato nel PN di B l'utile netto dell'esercizio, mentre viene considerato l'utile a nuovo (riserva di utili).

- **Trattamento contabile differenza:**

V.C. Partecipazione = PN partecipata → no differenza;

V.C. Partecipazione > PN partecipata:

1. Aumento del valore attività / diminuzione del valore delle passività (Maggior valore);
2. Avviamento (Maggior valore);
3. Riduco Riserva consolidamento o perdita in conto economico (errata valutazione azienda).

V.C. Partecipazione < PN partecipata:

1. diminuzione del valore delle attività / aumento del valore delle passività (perdite e costi futuri);
2. Fondo rischi consolidamento (perdite e costi futuri).
3. Riserva consolidamento (errata sottovalutazione dell'azienda) → Principio Prudenza.

3. Determinazione Utile e PN

- **Utile Capogruppo** = 500 (utile A) + 80% utile b (400) = 900
- **Utile terzi** = 100 (utile B)
- **PN capogruppo** = 1.500 (P.N. A)
- **PN terzi** = 200 (20% P.N. B)

4. Bilancio Consolidato

Conto Economico Consolidato			
Costi	€ 4.000,00	Ricavi	€ 5.000,00
utile cap	€ 900,00		
utile terzi	€ 100,00		
tot	€ 5.000,00	tot	€ 5.000,00

Stato Patrimoniale Controllante (A)			
immob	€ 2.500,00	C.S.	€ 1.000,00
Avviamento	€ 200,00	riserve	€ 500,00
rim mag	€ 4.000,00	utili d'ex	€ 900,00
crediti	€ 4.500,00	utile terzi	€ 100,00
		PN terzi	€ 200,00
		TFR	€ 1.000,00
		fondo Rischi	€ 2.000,00
		debiti	€ 5.500,00
tot	€ 11.200,00	tot	€ 11.200,00

Note finali (1/2)

- Le partecipazioni di controllo escluse dall'area di consolidamento e le partecipazioni di collegamento (influenza notevole) sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto (si riflette sul valore della partecipazione la variazione di P.N. della società collegata).
- Bilancio consolidato è composto da:
 1. **Stato patrimoniale**
 2. **Conto economico**
 3. **Nota integrativa**
 4. **Rendiconto finanziario**
 5. **Variazione del patrimonio netto** (obbligatorio solo per i principi contabili internazionali).

(Note finali 2/2)

Garantire omogeneità nelle informazioni riportate nel consolidato perché possono esserci delle divergenze nei criteri adottati nei bilanci delle singole società del gruppo:

- Divergenza nel metodo di valutazione delle rimanenze;
- Divergenza nell'applicazione dell'aliquota di ammortamento alla stessa categoria di beni;
- Divergenza nella contabilizzazione della stessa operazioni (funzioni capogruppo diversa rispetto a quella della controllata che ha contabilizzato l'operazione).

La contabilizzazione avviene in base ai criteri valutativi adottati della capogruppo. Tutto ciò comporta rettifiche preliminari ai bilanci delle varie società del gruppo.

E – mail → Dott.Frascogna

economia.aziendale.assistenti@gmail.com